CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

RELATORE **PEDINI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 ottobre 1965 *(Stampato n. 1208)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 ottobre 1965

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi Memorandum, concluso a Roma il 7 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo aereo tra l'Italia e il Congo (Léopoldville), concluso a Roma il 7 dicembre 1962 è il 28° dei 44 accordi del genere sinora conclusi, sulla base della Convenzione di Chicago dall'Italia (altri 5 sono in corso di negoziati). Esso prevede la disciplina dell'attività di traffico aereo da parte dei rispettivi vettori nazionali e il regolamento giuridico dei rapporti che ne conseguono. La suddetta attività già si svolge in regime provvisorio, in attesa della procedura di ratifica dell'Accordo.

Le cifre sull'inter-cambio commerciale negli anni scorsi con il Congo sono le seguenti:

	(in milioni di lire)
Importazioni dal Congo:	
1963	21.318
1964	23.258
Esportazioni verso il Congo:	
1963	2.750
1964	4.138

Nonostante si tratti di ammontari non rilevanti in senso assoluto, pur tuttavia è da tener presente che tali relazioni commerciali vanno esaminate nel più vasto contesto dei nostri rapporti con i Paesi dell'Africa Occidentale. D'altra parte, anche l'Accordo aereo in questione deve essere inquadrato nell'azione svolta a potenziare la nostra presenza nella zona. Esso infatti risponde non soltanto ad esigenze specifiche dello sviluppo delle nostre relazioni sul piano bilaterale, ma anche alla futura espansione dell'attività dell'Aviazione civile italiana e quindi delle relazioni economiche in generale con il complesso dei Paesi africani.

La rotta italiana, con pieni diritti di traffico commerciale, stabilita dall'Annesso all'Accordo, è la seguente: Roma-Léopoldville-Johannesburg e viceversa; mentre la rotta congolese segue il tragitto: Léopoldville-Roma-Bruxelles e viceversa.

È, così, previsto l'esercizio dell'attività aerea rispettiva fra i territori italiano e congolese (3ª e 4ª libertà) e al di là degli stessi territori (5ª libertà). È da notare, tra l'altro, che l'inserimento dello scalo di Léopoldville su una delle due rotte a lungo raggio collegante l'Italia con il Sud Africa (l'altra è quella sulla direttrice Atene-Nairobi-Salisbury) costituisce uno degli elementi importanti ai fini del rendimento economico del detto servizio assicurato dal vettore italiano.

La frequenza dei servizi Alitalia è per ora settimanale, ma è prevista la possibilità futura di allargare le reciproche attività dopo preventive intese da prendersi tra i governi.

Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre sono tali, ad avviso della III Commissione, da proporvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge.

PEDINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.